



LA *VEXATA QUAESTIO* RELATIVA ALLE “FRONTIERE MOBILI” DI TUTELA DELLA SENTENZA *LEXITOR*.

di Marco MARIANELLO*.

Art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993, which is a faithful transposition of art. 16 of Directive 2008/48/EC, must be interpreted in accordance with the hermeneutical principles sanctioned by the Court of Justice of the European Union, whose decisions, in terms of the interpretation given to European Union law, are sources of supranational law and they are binding for the national judge pursuant to art. 117 of the Constitution and art. 4, par. 3, EU Treaty. Therefore, the A.B.F.'s decision n. 21676 of October 15, 2021, which interprets the aforementioned article in the light of the innovations introduced by the legislative decree May 23, 2021, n. 73, converted with modifications by l. July 23, 2021, n. 106, since this is an interpretative approach that cannot be shared, given that art. 11-octies of the aforementioned news was limited to reiterating the applicability for contracts signed on a date prior to July 25, 2021 of the legislation in force at the time of signing and, therefore, of art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993 in the previous formulation.

fascicolo 1/2022

*Avvocato specializzato in Diritto bancario, Diritto dei consumatori e ADR. Docente a contratto di Istituzioni di Diritto Privato 2 presso l'Università degli Studi di Teramo.

Rivista di Diritto del Risparmio

*La vexata quaestio relativa alle “frontiere mobili” di tutela della Sentenza Lexitor**

di Marco MARIANELLO**

Art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993, which is a faithful transposition of art. 16 of Directive 2008/48/EC, must be interpreted in accordance with the hermeneutical principles sanctioned by the Court of Justice of the European Union, whose decisions, in terms of the interpretation given to European Union law, are sources of supranational law and they are binding for the national judge pursuant to art. 117 of the Constitution and art. 4, par. 3, EU Treaty.

Therefore, the A.B.F.'s decision n. 21676 of October 15, 2021, which interprets the aforementioned article in the light of the innovations introduced by the legislative decree May 23, 2021, n. 73, converted with modifications by l. July 23, 2021, n. 106, since this is an interpretative approach that cannot be shared, given that art. 11-octies of the aforementioned news was limited to reiterating the applicability for contracts signed on a date prior to July 25, 2021 of the legislation in force at the time of signing and, therefore, of art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993 in the previous formulation.

Gennaio

Fascicolo 1/2022

* Contributo approvato dai *referee*.

** Avvocato specializzato in Diritto bancario, Diritto dei consumatori e ADR. Docente a contratto di Istituzioni di Diritto Privato 2 presso l'Università degli Studi di Teramo.

Abstract

L'art. 125-*sexies* D.lgs. n. 385/1993, che costituisce fedele trasposizione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le cui decisioni, sotto il profilo dell'interpretazione data al diritto dell'Unione Europea, sono fonti del diritto sovranazionale e sono vincolanti per il giudice nazionale *ex art.* 117 Cost. e art. 4, par. 3, Trattato UE.

Non pare condivisibile, pertanto, la decisione del Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 21676 del 15 ottobre 2021, che interpreta il predetto articolo alla luce delle novità introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, trattandosi di un approdo interpretativo non meritevole di condivisione, posto che l'art. 11-*octies* della citata novella si è limitato a ribadire l'applicabilità per i contratti sottoscritti in data antecedente al 25 luglio 2021 della normativa vigente all'epoca della sottoscrizione e, dunque, dell'art. 125-*sexies* d.lgs. n. 385/1993 nella previgente formulazione.

*Art. 125-*sexies* of legislative decree n. 385/1993, which is a faithful transposition of art. 16 of Directive 2008/48/EC, must be interpreted in accordance with the hermeneutical principles sanctioned by the Court of Justice of the European Union, whose decisions, in terms of the interpretation given to European Union law, are sources of supranational law and they are binding for the national judge pursuant to art. 117 of the Constitution and art. 4, par. 3, EU Treaty.*

*Therefore, the A.B.F.'s decision n. 21676 of October 15, 2021, which interprets the aforementioned article in the light of the innovations introduced by the legislative decree May 23, 2021, n. 73, converted with modifications by l. July 23, 2021, n. 106, since this is an interpretative approach that cannot be shared, given that art. 11-*octies* of the aforementioned news was limited to reiterating the applicability for contracts signed on a date prior to July 25, 2021 of the legislation in force at the time of signing and, therefore, of art. 125-*sexies* of legislative decree n. 385/1993 in the previous formulation.*

TRIB. IVREA, 7 DICEMBRE 2021

«Non pare condivisibile, pertanto, la decisione del Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 21676 del 15 ottobre 2021, che interpreta il predetto articolo alla luce delle novità introdotte dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73»

LEXITOR – DIRETTIVA 2008/48/CE – ART. 125SEXIES TUB – RETROCEDIBILITÀ COMMISSIONI – ONERI UP/FRONT E ONERI RECURRING – D.L. N. 73/2021.

IN FATTO.

I. La sig.ra impugnava la sentenza n. 199/2021 del Giudice di Pace di Ivrea di parziale accoglimento della domanda volta a ottenere la restituzione dei costi relativi al contratto di finanziamento del 12.03.2012, estinto in via anticipata dall'appellante. Parte appellante censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., dell'art. 35 comma 2 cod. consumo, dell'art. 1341 c.c., nonché contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 paragrafo 1 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella causa c.d. *Lexitor* del 11.09.2019 (C-383/18), nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e formulando appello incidentale, adducendo le seguenti motivazioni: 1) errata interpretazione ed applicazione dell'art. 22, comma 15 *quater* D.L. n. 179/2012 con riguardo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca formulata in primo grado con riguardo alla pretesa di restituzione del premio assicurativo; 2) errata applicazione dell'art. 125 *sexies* TUB con riguardo al criterio di calcolo per la restituzione dei costi correlati al finanziamento estinto in via anticipata.

IN DIRITTO.

II. I motivi di appello principale, da trattare congiuntamente, meritano accoglimento. Con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.09.2019, causa C-383/18 (*breviter Lexitor*) ha perso rilevanza

la distinzione, previamente riconosciuta dalla giurisprudenza, tra costi c.d. *up front*, correlati ad adempimenti preliminari all'erogazione del finanziamento (dunque – esaurita integralmente l'attività che giustifica l'erogazione al momento dell'esercizio da parte del cliente del diritto di estinzione anticipata del rapporto – non passibili di restituzione), e costi c.d. *recurring*, che maturano nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (passibili di restituzione), in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Pare opportuno riportare i passaggi salienti della sentenza, con cui la Corte di Giustizia ha argomentato la propria decisione: “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse

limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto [...] limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.” (paragrafi 31 e 32 sentenza cit.).

Secondo i menzionati principi interpretativi, quindi, la normativa europea impone la restituzione – secondo un criterio proporzionale – di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, indipendentemente dalla qualificazione del costo quale *up front* o *recurring*. L'art. 125 *sexies* cit., che costituisce fedele trasposizione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, sotto il profilo dell'interpretazione data al diritto dell'Unione Europea, sono fonti

del diritto sovranazionale, vincolanti per il giudice nazionale ex artt. 117 Cost. e 4 par. 3 Trattato UE (cfr. Trib. Torino, sez. I, 21.03.2020).

Non paiono sul punto condivisibili le censure mosse da parte appellata, atteso che: - la differenza tra ordinamento polacco e ordinamento italiano è irrilevante ai fini che ci occupano, trattandosi di interpretazione del diritto dell'Unione Europea, recepito nell'ordinamento interno, vincolante per gli Stati membri a prescindere dalle peculiarità del diritto nazionale; - a nulla rileva il fatto che la direttiva 2008/48/CE non sia *self executing*, atteso che la stessa è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-*sexies* TUB, ed è pertanto l'applicazione della disposizione da ultimo menzionata, interpretata alla luce del diritto europeo, che fonda l'accoglimento della pretesa di parte appellante (cfr. Trib. Torino, sez. I, 21.03.2020: “è vero che una direttiva “non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti” (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit.

d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-*sexies* TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali”); - con riguardo alla contestazione relativa alla efficacia retroattiva della sentenza in esame, pare sufficiente precisare che potere di limitare nel tempo l'efficacia di una decisione compete alla stessa Corte di Giustizia che nella specie non ha ritenuto di esercitarlo; - non pare condivisibile la decisione del collegio di coordinamento ABF n. 21676 del 15 ottobre 2021, invocata da parte appellata, che interpreta l'art. 125 *sexies* cit. alla luce delle novità introdotte dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Secondo il Collegio, il regime transitorio di cui all'art. 11-*octies*, comma 2 D.L. cit., a mente del quale “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 *sexies* [...] e le norme secondarie [...] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, sarebbe indicativo del fatto che “i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio

2021”); trattasi di approdo interpretativo non condivisibile, posto che l’art. 11-octies cit. si è limitato a ribadire l’applicabilità per i contratti sottoscritti in data antecedente al 25.07.2021 della normativa vigente all’epoca della sottoscrizione e dunque dell’art. 125 *sexies* cit. nella previgente formulazione, come interpretato – tenuto conto del dovere di interpretazione conforme, possibile nella specie in considerazione del tenore letterale della disposizione in esame (cfr. Corte Costituzionale n. 170/1984 – caso Granital) – proprio alla luce dei principi espressi dalla sentenza *Lexitor*.

Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello merita accoglimento indipendentemente dalla natura *up front* o *recurring* dei costi di cui alla lett. B) del contratto in esame. In ogni caso, anche a prescindere dai principi interpretativi espressi in ambito europeo, la molteplicità degli adempimenti previsti alla lett. B) del prospetto economico in atti (che include sia commissioni di attivazione che costi correlati ai “rischi relativi alle ipotesi di rifiuto o di ritardo dell’amministrazione nell’effettuare le trattenute”), senza ripartizione delle quote relative alle varie commissioni tra quelle preliminari alla conclusione del contratto e quelle soggette

a maturazione nel tempo, avrebbe determinato la riconducibilità della clausola in esame, in via interpretativa ed in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2 d.lgs. 206/2005, alla categoria c.d. *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 6167/2014 e Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 11 novembre 2016). In altri termini, l’opacità della clausola determina l’applicazione del trattamento più favorevole al consumatore, con la conseguente qualificazione come “*recurring*” di tutte le voci indicate sub lett. b) del contratto in esame.

Tanto chiarito, parte appellata argomenta il rigetto della pretesa restitutoria invocando l’applicazione dell’art. 3.1 del contratto di finanziamento, in base al quale: “in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati alle lettere A), B), F), G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti di cui al punto 12”.

Le conclusioni sul punto rassegnate da parte appellata non meritano condivisione, atteso che il diritto alla riduzione dei costi correlati al finanziamento non può essere efficacemente escluso da una clausola

contrattuale in contrasto con il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti. L'art. 125 *sexies* TUB, come innanzi interpretato, prevede la restituzione di tutti i costi correlati al finanziamento ed è espressamente derogabile, ai sensi dell'art. 127, comma 1 TUB, solo in senso più favorevole al cliente. La rilevata nullità della clausola contrattuale di cui al n. 3.1 (questione sottoposta al contraddittorio delle parti) determina l'accoglimento dell'impugnazione attorea.

III. I motivi di appello incidentale sono infondati e non meritano accoglimento. Il primo motivo d'appello incidentale verte sulla carenza di legittimazione passiva della Banca rispetto al rimborso dei premi assicurativi non goduti. Di là del fatto che trattasi più propriamente di difetto di titolarità passiva del rapporto (cfr. Cass. SU n. 2951/2016), l'eccezione in esame non merita accoglimento, atteso che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, "obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello

stesso intermediario mutuante)" (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 11 novembre 2016).

Sul punto, bisogna considerare che l'art. 125 *sexies* TUB prevede il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito quando esercita la facoltà di estinzione anticipata del rapporto. Tale riduzione si esercita deducendo l'ammontare di interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo, versando al finanziatore la differenza. Trattasi di semplificazione procedurale volta ad agevolare il consumatore nelle pratiche di estinzione del rapporto di credito. Seguendo la prospettazione di parte appellata si imporrebbe al consumatore di formulare distinte pretese nei confronti della Banca, con riguardo ai costi dalla stessa definitivamente trattenuti, e della compagnia di assicurazione, con riguardo alle somme – pur se versate dal consumatore alla Banca – riconducibili al rapporto di assicurazione, così tradendo la ratio di semplificazione sottesa alla normativa in esame.

Pertanto, come condivisibilmente affermato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 6167 del 22 settembre 2014, "La prassi di versare il

premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l'eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa *ex lege ex art. 1901 c.c.*, vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all'assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all'ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell'ammontare delle rate di ammortamento.

Pertanto, se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore si deve osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. [..]."

Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello incidentale. Il secondo motivo di appello incidentale concerne il criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione, contestando la Banca l'applicazione del criterio pro rata temporis di cui alla sentenza impugnata ed invocando l'applicazione del criterio proporzionale di ammortamento. A questo proposito si osserva che nel par. 24 della sentenza *Lexitor* vi è un riferimento al criterio della proporzionalità lineare, già previamente riconosciuto nell'ordinamento interno (cfr. decisione ABF - Collegio di Milano n. 9219 del 18.12.2015) e condivisibile per i seguenti motivi: - trattasi di costi non strettamente correlati al piano di ammortamento pattuito; - l'applicazione del criterio pro rata temporis, in mancanza di un chiaro criterio normativo (carente nella disciplina applicabile alla fattispecie in esame) e considerate le esigenze di semplificazione procedurale e protezione del consumatore sottese alla normativa richiamata, pare preferibile; - la nuova disciplina dell'art. 125 *sexies*, comma 2 TUB, introdotta dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, presenta certamente un contenuto innovativo; deve escludersi, richiamata la disciplina transitoria di cui al menzionato

secondo comma dell'art. 11-octies, l'applicazione nella fattispecie in esame.

Non pare peraltro condivisibile l'argomentazione di parte convenuta relativa alla riconducibilità dei costi in esame all'equo indennizzo di cui al secondo comma dell'art. 125 *sexies* cit., posto che testualmente la norma in esame riferisce detto indennizzo ad "eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito": nella specie non vi è allegazione circa la riferibilità – diretta e specifica – del costo al rimborso anticipato, con conseguente rigetto della relativa eccezione. Con riguardo poi alla clausola contrattuale di cui all'art. 3.1 del contratto di finanziamento, che non circoscrive il diritto in esame ai costi – adeguatamente giustificati – direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, reca una disciplina più sfavorevole al consumatore rispetto a quella prevista dall'art. 125 *sexies* cit. Posso pertanto sul punto richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza circa la nullità della clausola in esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 *sexies* e 127, comma 1 TUB.

Alla luce delle considerazioni svolte deve adottarsi – quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi correlati al finanziamento estinto in via anticipata – il

criterio della proporzionalità lineare, correttamente applicato dal Giudice di prime cure. Svolgendo il relativo calcolo con riguardo ai costi di cui alla lett. B) del contratto di finanziamento, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra la Banca deve essere condannata alla restituzione dell'ulteriore importo di euro 546,70 ($924,00/120*71$). Si conferma per il resto la sentenza impugnata.

IV. Con riguardo alle spese di lite (tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata e della domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio formulata in atti, occorre operare una valutazione dell'esito complessivo della controversia), la oggettiva novità delle questioni trattate e la sussistenza di un contrasto interpretativo in materia giustifica la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, con conseguente condanna, in applicazione del principio di soccombenza, della Banca al versamento in favore della sig.ra del residuo 50% delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e

decisionale, attesa la complessità delle questioni trattate e il pregio dell'attività difensiva svolta (il difensore dell'attrice ha invero correttamente ricostruito la vicenda sia da un punto di vista fattuale che normativo e giurisprudenziale), assente la fase istruttoria.

Ne consegue la condanna della Banca al versamento a detto titolo in favore della sig.ra dell'importo di euro 1.245,00 (870,00+1.620,00/2) a titolo di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori ed euro 189,50 per esborsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. xxxx/xxxx R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: - accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 199/2021, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 18.02.2021 e pubblicata in data 25.03.2021, condanna la Banca alla restituzione, in favore di della ulteriore somma di euro 546,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; - rigetta l'appello incidentale; - dispone la compensazione parziale delle spese di lite maturate in

entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%; - condanna la Banca a rimborsare ad il residuo 50% delle spese di lite maturate in entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in euro 1.245,00 per compensi professionali, 189,50 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrenze di registrazione e notificazione.

La *vexata quaestio* relativa alle “frontiere mobili” di tutela della Sentenza Lexitor.

SOMMARIO: 1. Inquadramento sistematico della fattispecie. – 2. Il contenuto della pronuncia: la tutela deve espletarsi sotto il profilo sostanziale.

1. Inquadramento sistematico della fattispecie.

La recente pronuncia oggetto di commento tenta di fornire una chiave di lettura sostanzialistica ad una problematica affrontata sinora mediante un approccio eminentemente formalistico.

Occorre premettere, infatti, che i contratti stipulati tra un intermediario finanziario ed un consumatore risultano caratterizzati *ab origine* da una situazione di squilibrio sia sotto il profilo informativo¹ che in relazione alla forza contrattuale².

D'altronde non sfugge all'evidenza empirica che la maggior parte dei contratti attualmente stipulati dai consumatori risultano di durata e sono ontologicamente caratterizzati da una “flessibilità programmatica”, suscettiva di modificare gli assetti previsti nella fase iniziale del relativo rapporto.

In materia di contratti di credito ai consumatori è intervenuta, con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea³.

Quest'ultima ha testualmente statuito che tale articolo “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

¹Il concetto di asimmetrie informative, prima di entrare a far parte del corrente lessico giuridico, è stato analizzato sotto il profilo economico nel fondamentale lavoro di G. AKERLOF, *The markets for lemons: quality uncertainty and the market mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1970, 488 ss.

²Secondo D. RUSSO, *Giustizia contrattuale e poteri del giudice*, in *Diritto e Diritti*, 2003, 7, «Dalla considerazione delle discipline a carattere protettivo emerge, con riguardo ai contratti stipulati tra soggetti tipicamente diseguali cioè nei casi di squilibrio strutturale dei contraenti, un nuovo requisito di liceità del contenuto imposto: l'equità. Da intendere, come si evince da un esame complessivo delle norme in cui è fatto riferimento a tale concetto, come equilibrio normativo e/o economico».

³Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18 (“*Lexitor*”).

Infatti la *vexata quaestio*, per la quale si è reso necessario l'intervento della Corte, ha per oggetto l'applicabilità di tale disciplina oltre che ai costi dipendenti dalla durata del contratto di credito (c.d. *recurring*), anche a quelli indipendenti dalla durata del medesimo (c.d. costi *up-front*).

Nello specifico, la controversia ha riguardato tre consumatori polacchi che avevano stipulato contratti di credito con tre diversi istituti bancari e avevano poi deciso di cedere i diritti maturati nei confronti delle banche mutuanti, a seguito dell'estinzione anticipata del debito, alla società finanziaria *Lexitor*.

Quest'ultima, in seguito al rifiuto opposto dalle banche di adempiere al pagamento dei crediti maturati, ha convenuto le stesse in giudizio dinanzi al Tribunale polacco per sentire accolte le proprie pretese.

Il Tribunale adito ha chiesto, quindi, alla C.G.U.E. di fare luce sulla corretta interpretazione della riduzione del costo totale del credito, contenuta nell'art. 16 della predetta direttiva, la quale ha statuito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso sopra indicato.

Nel nostro ordinamento, invece, la direttiva in questione è stata attuata tramite il d.lgs. n. 141/2010 e la disposizione contenuta nell'art. 16 della citata direttiva è stata recepita nell'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B. il quale, nel testo vigente all'epoca dell'emanazione della sentenza, dopo aver precisato che il consumatore può rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, disponeva che, in questo caso, egli “*ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

Parte della letteratura, facendo espresso riferimento all'interpretazione letterale dell'art. 125-*sexies* T.U.B., ha ritenuto tale norma chiara ed inequivoca, stabilendo che il diritto al rimborso dipende dalla quota degli interessi e dei costi da imputarsi al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato¹.

Muovendo da queste premesse, è apparso evidente ad altro formante dottrinale che il criterio di restituzione *pro-rata temporis* si potesse ricondurre esclusivamente ai costi connessi a prestazioni capaci di attribuire al cliente un'utilità proporzionale alla durata del rapporto con ciò inducendo, parallelamente, a ritenere che non si potesse invece operare una

¹U. MALVAGNA, *Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle «commissioni accessorie»*, in *Il Caso*, n. 341/2013, 2 ss.

restituzione per quegli addebiti concernenti prestazioni già esaurite e, anche funzionalmente, effettuate al momento della conclusione del contratto¹.

Tale orientamento ermeneutico è stato inizialmente seguito da alcune pronunce giurisprudenziali² e dalle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, facendo riferimento anche alle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza, emanate tuttavia in epoca anteriore alla citata pronuncia.

Occorre evidenziare, inoltre, che la stessa Banca d'Italia aveva riscontrato diverse opacità nei modelli contrattuali adottati, rilevando “*la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi up-front e recurring). Ciò può tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti. Sono numerose le decisioni dell'ABF che censurano tali comportamenti*», nonché stabilendo che è “*buona prassi indicare gli importi da restituire in caso di estinzione anticipata con un esempio rappresentativo. È buona prassi indicare in forma aggregata, oltre che nel dettaglio, il totale degli oneri che non verranno restituiti al cliente in caso di estinzione anticipata*”³.

Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, chiamato a pronunciarsi sulla portata applicativa della decisione della C.G.U.E., ha stabilito il seguente principio di diritto: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite*

¹A. ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 1/2020, 3 ss.

²Per Trib. Torino, 24.4.2018, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20798.pdf>, «daddove dalla lettura del contratto non sia possibile distinguere chiaramente gli oneri *up-front* (quelli cioè imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto e quindi non ripetibili) da quelli *recurring* (quelli che maturano nel corso dell'intero svolgimento del rapporto contrattuale, rimborsabili *pro-quota*), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare, compresi le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione ed i costi assicurativi per la parte non maturata».

³BANCA D'ITALIA, Delibera n. 145/2018, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: orientamenti di vigilanza*, 4 ss.

della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*¹.

Tale principio appare maggiormente aderente alla *ratio decidendi* della sentenza *Lexitor*, atteso che la locuzione relativa alla restante durata del contratto contenuta nella direttiva poteva essere interpretata sia nel senso che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito risultino limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (cioè i soli costi c.d. *recurring*), quanto nel senso che essa indichi semplicemente il metodo di calcolo utilizzabile per procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e comprensiva di quelli imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up-front*). L'art. 11-*octies*, co. 1, lett. c) del d.l. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.7.2021 n. 106, ha provveduto a modificare l'art. 125-*sexies* T.U.B. in maniera conforme alla primazia delle fonti comunitarie, stabilendo in maniera inequivoca la rimborsabilità di tutti i costi (sia *up-front* che *recurring*), con l'eccezione delle sole imposte².

Questioni ermeneutiche di natura intertemporale ha sollevato, invece, il secondo comma del citato art. 11-*octies*³, atteso che il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario ha rimesso nuovamente al Collegio di Coordinamento il quesito relativo all'applicabilità dei principi affermati dalla precedente decisione n. 26525/2019 anche con riferimento

¹COLLEGIO DI COORDINAMENTO A.B.F., decisione 17.12.2019, n. 26525, in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2019/12/Dec-20191217-26525.PDF>.

²Art. 11-*octies* (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) «1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni (...): c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente: «Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

³Secondo la citata disposizione «L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

all'estinzione anticipata dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 106/2021 (ovvero in data anteriore al 25 luglio 2021).

Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione del 15.10.2021 n. 21676¹, ha stabilito che: *“Nel comma 2° dell'art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell'art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis. La quale, è bene sottolinearlo, non si limita alla previsione, prima del tutto assente sia nella norma nazionale che nella Direttiva, dei criteri di riduzione dei costi applicabili (il riferimento è ai commi aggiunti nn. 2 e 3), ma incide prima di tutto sul previgente testo dell'art.125-sexies TUB (comma 1°). Infatti, mentre questo stabiliva, e continua ancora stabilire per i vecchi contratti, che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito” (astrattamente comprensivo ai sensi dell'art. 121, n. 2, lett. e) del TUB) di tutti i costi, anche quindi di quelli up front), precisando però, in senso limitativo, che essa era pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring), la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente, in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor, che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati. Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies [...] e le norme secondarie [...] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. In tal modo, la norma individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di*

¹COLLEGIO DI COORDINAMENTO A.B.F., decisione n. 15.10.2021, n. 21676, in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2021/10/Dec-20211015-21676.PDF>.

sottoscrizione dei contratti che, per le ragioni che verranno ora illustrate, non avrebbero potuto avere altrimenti alcuna efficacia ultrattiva al cospetto di una norma primaria che fosse stata interpretata in conformità alla sentenza Lexitor”.

Da tale *revirement* consegue il seguente - e non condivisibile - doppio binario di tutela: a) ai contratti stipulati in data anteriore al 25 luglio 2021 si applica la distinzione tra costi cc.dd. *recurring* e *up-front*, con conseguente non rimborsabilità di questi ultimi in caso di estinzione anticipata del finanziamento; b) ai contratti stipulati in epoca successiva al 25 luglio 2021, invece, non si applica alcuna distinzione in relazione alla natura dei costi, che sono proporzionalmente retrocedibili in base alla durata residua del contratto.

2. Il contenuto della pronuncia: la tutela deve espletarsi sotto il profilo sostanziale.

La decisione oggetto di commento prende atto che con la sentenza *Lexitor* ha perso rilevanza la distinzione, previamente riconosciuta dalla giurisprudenza, tra costi c.d. *up-front*, correlati ad adempimenti preliminari all'erogazione del finanziamento (dunque non passibili di restituzione), e costi c.d. *recurring*, che maturano nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (passibili di restituzione).

Infatti, al di là di ogni aspetto lessicale e nominalistico, la Corte di Giustizia ha stabilito - operando un adeguato criterio di bilanciamento - che l'obiettivo della direttiva era volto a garantire un'elevata protezione del consumatore¹, nonché assicurare l'effettività della riduzione del costo totale del credito alla stregua del fondamentale principio di ragionevolezza².

La sentenza *Lexitor*, conformandosi ad un consolidato orientamento comunitario³, ha evidenziato difatti la necessità di operare un'interpretazione estensiva della norma contenuta

¹Si rinvia a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 6.6.2019, causa C-58/18 (“Schyns”).

²Per B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario?*, in <https://www.dirittobancario.it/art/sentenza-lexitor-quali-risvolti-alla-luce-degli-inadempimenti-degli-intermediari-alle-decisioni/>, 2020, 3, la Corte di Giustizia «in diverse occasioni ha affermato che l'obbligo per gli Stati membri di conseguire il risultato previsto dalle direttive e il dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire l'adempimento di tale obbligo si impone a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. I giudici nazionali sono quindi tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme dell'ordinamento interno e ad applicarle con ogni possibile sforzo ermeneutico al fine di interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione».

³*Ex plurimis*, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10.7.2019, causa C-649/17.

nell'art. 16 della predetta direttiva, sia alla luce del contesto di riferimento e degli obiettivi perseguiti che al fine di garantire al consumatore una piena tutela sotto il profilo sostanziale.

Ne deriva, per logica conseguenza, il naturale superamento del canone ermeneutico letterale/lessicale in favore di una lettura assiologicamente e teleologicamente orientata, atteso che il contratto di finanziamento - data la sua natura squilibrata - presenta le seguenti criticità: a) è predisposto unilateralmente dalla banca; b) il soggetto finanziato risulta privo di qualsiasi potere negoziale; c) il consumatore potrebbe vedersi imporre pagamenti più elevati al momento della formazione e/o della conclusione del contratto stesso; d) alcune clausole potrebbero risultare ambigue e/o di dubbia interpretazione.

Il consolidato formante della Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea costituiscono a tutti gli effetti una *regula iuris*, applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado del giudizio¹.

Secondo il Tribunale di Ivrea, quindi, l'art. 125-*sexies* T.U.B., che costituisce fedele trasposizione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, sotto il profilo dell'interpretazione data al diritto dell'Unione Europea, costituiscono fonte del diritto sovranazionale e sono vincolanti per il giudice nazionale *ex artt.* 117 Cost. e 4, par. 3, Trattato UE².

A nulla rileva, pertanto, il fatto che la direttiva 2008/48/CE non sia *self-executing*, atteso che la stessa è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-*sexies* TUB e che, quindi, costituisce applicazione della disposizione da ultimo menzionata, interpretata alla luce del diritto europeo³.

¹Per Cass., 8.2.2016, n. 2468, «La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “*ultra partes*”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “*ex novo*” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “*erga omnes*” nell'ambito dell'Unione».

²In senso critico A. MUTARELLI, in <https://www.judicium.it/buio-oltre-la-lexitor/>, 3, «la sentenza Lexitor può incidere solo e immediatamente sulla lettura della direttiva (*non executing*) non certo sulla norma di recepimento il cui dettato, ove confliggente, involge il rapporto dinamico tra ordinamenti non risolubile da parte del giudice ordinario con la mera affannosa e forzata ricerca di armonizzazione delle letture delle due disposizioni (possibile solo ove tra loro ritenute non inconciliabili). L'obbligo di interpretazione conforme si arresta, infatti, per pacifica giurisprudenza, laddove venga postulata una interpretazione *contra legem* rispetto al diritto nazionale».

³In senso conforme, Trib. Savona 15.9.2021, ove si afferma che «alla stregua di un'interpretazione sistematica e conforme rispetto all'ordinamento europeo, il principio di irretroattività sancito dal predetto art. 11-*odius* non può che riferirsi ai commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* TUB e cioè ai due commi di nuova introduzione, mentre non

D'altronde l'intervento di adeguamento del giudice sull'atto di autonomia privata risulta funzionale a riequilibrare, sia sotto il profilo rimediabile che sostanziale, gli interessi della parte debole del rapporto, la quale si trova formalmente ad aderire a “contratti” che in realtà sottendono a negozi giuridici con contenuto imposto¹.

Il superamento del “rigido codice binario”² su cui veniva fondata la riduzione del costo del credito, quindi, esige un'attività ermeneutica orientata in senso conforme al diritto comunitario, atteso che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in funzione dello scopo concretamente perseguito dalla direttiva³.

Tale obbligo di interpretazione conforme, inoltre, costituisce sia un corollario del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri che del dovere da parte dei medesimi di adottare ogni misura di carattere generale e/o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni europee (art. 4, par. 3, Trattato UE).

Ne consegue che i destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di propria competenza, quelli giurisdizionali⁴.

D'altronde la stessa C.G.U.E. ha rilevato che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la stessa dovesse limitarsi ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, dato che gli stessi e la loro ripartizione sono

può riguardare il comma 1, diversamente ponendosi in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia».

Per Trib. Torino 21.3.2020, «è vero che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata traspunta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-*sexies* TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali». In senso conforme, Trib. Milano, 11.5.2021 e Trib. Milano, 9.4.2021.

¹Per D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, Napoli, 2001, 150, «Lo spessore e la quantità degli interventi a tutela del contraente debole, cioè, non possono più legittimare la soluzione, pianamente ricavata dalla valutazione del sistema originario del codice, della “eccezionalità” dell'intervento sul contratto allorché questo sia stipulato tra contraenti in condizioni di disparità di forza contrattuale. Al contrario dal nuovo diritto dei “contratti” emerge una nuova categoria dogmatica: il “negozio con contenuto imposto” in cui confluiscono il contratto non negoziabile e l'atto non conformabile dal suo autore; ove l'equità, carattere essenziale del contenuto, è valutata con il parametro della buona fede, non in astratto cioè, ma in relazione al complesso delle circostanze che compongono l'economia dell'affare».

²Si rinvia a E. BATTELLI-F.S. PORCELLI, *Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato*, in *Giur. It.*, 2020, 7,1596 ss.

³Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10.4.1984, causa C-14/83 (Von Colson e Kamann).

⁴Trib. Savona, 22.11.2021.

determinati unilateralmente dal soggetto finanziatore e che la relativa fatturazione potrebbe includere anche un discreto margine di profitto¹.

Tale limitazione, inoltre, comporta il rischio concreto che il consumatore si vedrebbe imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata stessa.

Un argomento di carattere esegetico, invece, potrebbe rinvenirsi nella sostanziale uniformità tra l'attuale e la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, co. 1, TUB, laddove il testo novellato esprime solo con maggiore chiarezza che è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, ma ciò non toglie che tale principio era già stato sancito dalla giurisprudenza in via interpretativa durante la vigenza della precedente disciplina ed in ragione della necessaria conformità del diritto interno alle fonti europee².

Risulterebbe illogico e giuridicamente insostenibile, infatti, creare un doppio binario di tutela fondato su uno spartiacque normativo che interpreta in maniera asimmetrica e pregiudizievole per i consumatori quanto statuito all'interno della medesima sentenza della Corte di Giustizia.

Non appare condivisibile, pertanto, l'interpretazione secondo la quale l'art. 11-*octies* della L. 23.7.2021, n. 106, limita *tout court* l'applicazione del rinnovato art. 125-*sexies* TUB ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'irretroattività sancita dal predetto articolo, infatti, se da un lato riguarda sicuramente i commi 2 e 3 della disposizione novellata, dall'altro lato - con riferimento al comma 1 - non

¹B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: la linea Maginot delle banche "cade" sotto i colpi delle ordinanze dei procedimenti cautelari dei Tribunali di Torino e Milano*, in <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1300.pdf>, 2020, 11, «La nozione di "costo totale del credito" è identica nella Direttiva e nel TUB: l'art. 3 lett. g della Direttiva fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili; l'art. 121 lett. 2 TUB: "costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza". Ed allora, se deve essere ridotto il costo totale del credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle spese non ancora maturate nell'arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione, "proporzionale alla durata residua del contratto", di tutte le componenti di costo».

²Per Trib. Savona 15.09.2021, «C'è dunque una sostanziale continuità fra le due versioni dell'art. 125-*sexies* TUB, poiché entrambe promanano dalla normativa europea e dall'interpretazione che di essa ha dato la Corte Europea di Giustizia e perché entrambe vanno incontrovertibilmente intese in conformità con il diritto unionale. Non può, allora, negarsi o revocarsi in dubbio che entrambe le versioni dell'art. 125-*sexies* TUB riconoscano il diritto del consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente».

può evidentemente travolgere l'interpretazione che sul testo previgente era invalsa in giurisprudenza, alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹.

In caso contrario si verificherebbe la paradossale conseguenza che, per i contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021, l'art. 125-*sexies* TUB risulterebbe applicato in contrasto con il diritto comunitario e con l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia.

Ne consegue, in conclusione, che appare ragionevole e conforme alla *ratio* della citata direttiva 2008/48/CE interpretare la previgente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB in una situazione di sostanziale continuità con l'intervenuta modifica, atteso che quest'ultima - pur contenendo una migliore specificazione dal punto di vista semantico - risulta sostanzialmente identica alla precedente sotto il profilo assiologico ed ontologico.

¹Trib. Savona 15.09.2021; Trib. Torino, 24.09.2021.